

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2643-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(**PIANTEDOSI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(**TAJANI**)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(**LOLLOBRIGIDA**)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(**GARNERO SANTANCHÈ**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio

Presentato il 3 ottobre 2025

(Relatrice: **KELANY**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 13 novembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2643 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, frutto di due distinte deliberazioni del Consiglio dei Ministri, una in data 4 settembre e l'altra in data 2 ottobre, risulta composto da 12 articoli per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o anziane; 2) incrementare l'azione per il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nell'agricoltura, oltre che del reclutamento illegale di manodopera straniera;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che, dei 14 commi, uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2643, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 4, che estendono il riconoscimento dell'assegno di inclusione

ai soggetti titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per casi speciali, disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 18 e dall'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è stata effettuata ipotizzando una platea di potenziali beneficiari pari al 10 per cento dei titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del predetto articolo 18;

la predetta stima deve ritenersi prudenziale, considerando che il riconoscimento dell'assegno di inclusione è escluso per il periodo di residenza degli interessati in strutture a totale carico pubblico e che le vittime di tratta o violenza domestica possono essere accolte sia nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI), sia nelle strutture del sistema antitratta, in cui risultano attualmente assistite 95 persone titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

la deroga disposta dall'articolo 4 rispetto ai requisiti di reddito per il riconoscimento dell'assegno di inclusione non appare suscettibile di estendere in concreto la platea dei potenziali interessati alla misura, essendo di regola i titolari di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 persone prive di mezzi di sostentamento;

all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, che estendono al triennio 2026-2028 la disciplina, introdotta in via sperimentale per l'anno 2025, degli ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, le amministrazioni coinvolte potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto nella fase di sperimentazione è stata verificata la possibilità per le predette amministrazioni di provvedere ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 145 del 2024;

le disposizioni dell'articolo 8, che rendono permanente il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, di cui all'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, e che consentono la partecipazione alle riunioni del medesimo Tavolo di rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in particolare, la spesa complessiva per gli oneri di funzionamento del Tavolo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, grava sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, che reca una dotazione annua pari a 9,5 milioni di euro;

ai sensi del comma 5 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, la partecipazione ai lavori del predetto Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso,

indennità o emolumento comunque denominato, salvo il riconoscimento di rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno, e, fino ad oggi, non è mai emersa l'esigenza di sostenere spese per viaggi e soggiorni, in considerazione della presenza a Roma dei partecipanti alle riunioni del Tavolo, in ragione della loro rappresentatività di carattere nazionale, nonché della circostanza che alle riunioni è stata consentita la partecipazione da remoto;

alle disposizioni dell'articolo 10, che estendono fino al 31 dicembre 2027 la possibilità per il Ministero dell'interno di avvalersi della Croce Rossa italiana per la gestione del punto di crisi di Lampedusa, si potrà provvedere a valere sulle risorse del capitolo 2351, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca, per i prossimi due anni, una dotazione annua pari a 950 milioni di euro, in linea con quanto avvenuto in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, non comportando la prosecuzione della gestione del punto di crisi da parte della Croce Rossa italiana oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2643, di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

rilevato che il decreto-legge n. 146 del 2025, attraverso novelle apportate al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, persegue l'obiettivo di

razionalizzare ulteriormente e rendere più efficiente il sistema normativo nazionale in materia di lavoro degli stranieri in Italia, a beneficio sia della migliore funzionalità degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, sia della stessa utenza, costituita dai datori di lavoro e dalle loro associazioni di categoria nonché dai lavoratori provenienti dall'estero;

preso atto inoltre che il provvedimento reca disposizioni in materia di proroga del Tavolo operativo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e in materia di accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2643, di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

considerate, in particolare, alcune delle novelle apportate al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 146 del 2025, concernenti, rispettivamente: il riconoscimento ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e vittime di violenza domestica della possibilità di beneficiare dell'assegno di inclusione, disponendo la non applicabilità nei loro confronti delle norme vigenti che prevedono, ai fini della fruizione del beneficio, specifici requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, nonché altri requisiti connessi alla condizione economica; la determinazione su base triennale anziché annuale del contingente d'ingresso degli stranieri ammessi a partecipare ai programmi di volontariato in Italia;

evidenziata, altresì, la disposizione di cui all'articolo 5, che modifica il decreto-legge n. 145 del 2024, prorogando fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote in favore di un numero massimo di 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria di persone con disabilità o grandi anziani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 2643, di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio;

considerate in particolare le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, numero 2), e lettera *b)*, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

valutato che le disposizioni del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni" »;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce" »;

alla lettera c), capoverso 1.1, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

alla lettera d), le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

alla lettera e), le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

alla lettera f), le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

alla lettera g), capoverso 7-bis, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

alla lettera h), capoverso 4-bis, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

alla rubrica, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a):

al capoverso 2-bis.1:

al primo periodo, le parole: « I datori di lavoro, ovvero » sono sostituite dalle seguenti: « I datori di lavoro ovvero », al secondo periodo, le parole: « controlli di veridicità sulle dichiarazioni » sono sostituite dalle seguenti: « controlli sulla veridicità delle dichiarazioni »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4 »;

al capoverso 2-bis.2:

al primo periodo, le parole: « fino a un massimo di » sono sostituite dalle seguenti: « non più di »;

al secondo periodo, le parole: « le organizzazioni datoriali di categoria » sono sostituite dalle seguenti: « le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro », le parole: « all'articolo 24-bis, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 24-bis nonché », dopo le parole: « o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, » sono inserite le seguenti: « e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, » e le parole: « al volume di affari o ai ricavi » sono sostituite dalle seguenti: « al volume degli affari o dei ricavi »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "Il nulla osta è rilasciato" sono inserite le seguenti: " , nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta nominativa di cui al primo periodo,";

2) al terzo periodo, le parole: "ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro" sono soppresse.

3) al sesto periodo, dopo le parole: "le generalità dei partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove conosciute";

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all’assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute” »;

alla lettera b), dopo le parole: « comma 1 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all’articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi ».

All’articolo 3:

al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: « del permesso » sono inserite le seguenti: « di soggiorno ».

All’articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all’articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali ».

All’articolo 5:

al comma 1, le parole: « e dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « , dopo le parole » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età” ».

All’articolo 8:

al comma 1, lettera a), le parole: « , in fine, » sono soppresse;

alla rubrica, la parola: « Proroga » è sostituita dalla seguente: « Stabilizzazione ».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: « le parole “Fino al 31 dicembre 2025”, » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: “Fino al 31 dicembre 2025” ».

All'articolo 11:

al comma 1, la parola: « previste » è sostituita dalla seguente:
« disponibili ».

Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. »;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o grandi anziane;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 4 settembre e del 2 ottobre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: « dalla presentazione della richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo »;

Articolo 1.

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

a-bis) all'articolo 22, comma 5-*quies*, primo periodo, le parole: « sette giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;

Art. 1.

b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: « dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo »;

c) all'articolo 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente

b) *identica*;

b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: « otto giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quindici giorni »;

b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-*quinquies*, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce »;

c) *identico*:

« 1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente

Art. 1.

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

g) *identico*:

« 7-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

h) *identico*:

« 4-bis. Le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

Art. 2.

Articolo 2.

(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-*bis*.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-*bis*.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di

Articolo 2.

(Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri)

1. *Identico:*

a) *identico:*

«2-*bis*.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli **sulla** veridicità **delle** dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.**

2-*bis*.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-*bis*.1 possono presentare come utenti privati **non più** di tre richieste di nulla osta al

nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-*bis*, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa. »;

lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria **dei datori di lavoro** di cui all'articolo 24-*bis* nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, **e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003**, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume **degli** affari o **dei** ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa. »;

a-bis) all'articolo 23, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo le parole: « Il nulla osta è rilasciato » sono inserite le seguenti: « , nel termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta nominativa di cui al primo periodo, »;

2) al terzo periodo, le parole: « ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro » sono soppresse;

3) al sesto periodo, dopo le parole: « le generalità dei partecipanti » sono inserite le seguenti: « e dei datori di lavoro, ove conosciute »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei da-

Art. 2.

Art. 2.

b) all'articolo 24, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2 ».

tori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute »;

b) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2 ».

1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi.

Art. 3.**Articolo 3.**

(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge. ».

Articolo 3.

(Svolgimento dell'attività lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno)

1. *Identico:*

« 9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso **di soggiorno** e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge. ».

Articolo 4.

(Armonizzazione dei termini in materia di permessi rilasciati per casi speciali)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e dopo le parole: « o per il maggior periodo occorrente » sono inserite le seguenti: « per l'inserimento socio-lavorativo o »;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno » e dopo le parole: « o per il maggior periodo occorrente » sono inse-

Articolo 4.

Art. 4.

(Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo **sono inseriti i seguenti:** « I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. »;

b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo »;

c) *identica.*

Art. 4.

rite le seguenti: « per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o ».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « presente articolo » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del comma 3, ».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a*), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 5.

Articolo 5.

(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « per l'anno 2025 » sono inserite le seguenti: « e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 » e dopo le parole: « entro il numero massimo » è inserita la seguente: « annuo ».

Articolo 5.

(Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilità)

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « per l'anno 2025 » sono inserite le seguenti: « e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 », dopo le parole: « entro il numero massimo » è inserita la seguente: « annuo » **e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età ».**

Art. 6.

Articolo 6.

(Programmi di attività di volontariato)

1. All'articolo 27-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

Articolo 6.

(Programmi di attività di volontariato)

Identico.

con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centocinquanta giorni ».

Articolo 8.

(Proroga del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura » e ampliamento dei partecipanti)

1. All'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni del Terzo settore » sono aggiunte, **in fine**, le seguenti: « e degli enti religiosi civilmente riconosciuti »;

b) il comma 3 è abrogato.

Articolo 9.

(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « autorizzati all'esercizio dell'attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori

Art. 6.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

Identico.

Art. 7.

Articolo 8.

*(**Stabilizzazione** del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura » e ampliamento dei partecipanti)*

1. *Identico:*

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché delle organizzazioni del Terzo settore » sono aggiunte le seguenti: « e degli enti religiosi civilmente riconosciuti »;

b) *identica.*

Art. 8.

Articolo 9.

(Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera)

Identico.

Art. 9.

Art. 9.

stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa » sono sostituite dalle seguenti: « autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attività d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

Art. 10.

Articolo 10.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole « Fino al 31 dicembre 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2027 ».

Art. 11.

Articolo 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 12.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2025

Articolo 10.

(Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa)

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: « Fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2027 ».

Articolo 11.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie **disponibili** a legislazione vigente.

Art. 12.

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



19PDL0165980